



CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 90 Chieri, 27/03/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA SANTO STEFANO DAL GIORNO 01/04/2026 AL GIORNO 24/04/2026

Il Dirigente Area Polizia Locale e Protezione Civile

Premesso che in data 27/03/2026 – rif. Prot. 17476 è pervenuta richiesta di ordinanza di modifica alla viabilità da parte del *Sig. A. G. in qualità di legale rappresentante della ditta Astone Costruzioni Generali Spa avente sede in UCRIA (ME) – VIA VASILE 2 avente P. Iva 02839130834* consistente nella **TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE** in via SANTO STEFANO nel tratto di strada compreso tra Vicolo Albussano e l'intersezione con Via delle Rosine dal giorno 01.04.2026 al giorno 24.04.2026 per lavori di sostituzione rete gas;

Considerato che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico come sopra dettagliato, si ritiene opportuno dare corso al provvedimento proposto;

Vista l'autorizzazione di manomissione suolo pubblico n° 04/2025;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;

ORDINA

- 1) la **TEMPORANEA ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE** e contestuale **SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE** in via SANTO STEFANO nel tratto di strada compreso tra Vicolo Albussano e l'intersezione con Via delle Rosine dal giorno 01.04.2026 al giorno 24.04.2026 per i motivi descritti in premessa;
- 2) In deroga al punto 1) sarà garantito il transito ai residenti e agli aventi titolo;
- 3) al *Sig. A. G. in qualità di legale rappresentante della ditta Astone Costruzioni Generali Spa*, incaricata della realizzazione dei lavori:
 - il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92 e s.m.i.
 - sara' garantito il transito ai residenti ed aventi titolo;
 - la posa in opera ed il mantenimento della segnaletica diurna e notturna del cantiere prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
 - la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
 - l'informazione del presente provvedimento ai residenti e/o aventi titolo, alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – Distaccamento

di Chieri, al Consorzio Chierese per i Servizi, alle aziende di trasporto che transitano sul tratto di strada interessato dai lavori;

- 4) la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;
- 5) che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- 6) che il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- che a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Comandante Dott. Marcello PORTOGALLO
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

**Area Polizia Locale e Protezione Civile
MARCELLO PORTOGALLO / ArubaPEC S.p.A.**